

COMUNE DI CAPRIANO DEL COLLE

PROVINCIA DI BRESCIA

DELIBERAZIONE N. 7

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

OGGETTO:REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL,
D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE
PARTECIPAZIONE POSSEDUTE AL 31/12/2018 - INDIVIDUAZIONE
PARTECIPAZIONE DA ALIENARE O VALORIZZARE -

L'anno duemiladiciannove addì sei del mese di dicembre alle ore 17.00 nella sede comunale, in seguito al Decreto del Presidente della Repubblica in data 24.10.2019 di nomina a Commissario Straordinario del dott. Simeone Stefano, ricevuto in data 07.11.2019 assunto al protocollo generale dell'Ente al N.12833.

Assistito dal Segretario Comunale Sig.ra Cambio Dott.ssa Antonella che provvede alla redazione del presente verbale.

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE AL 31/12/2018 - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE O VALORIZZARE -

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Con i poteri del Consiglio Comunale

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 24.10.2019 di nomina a Commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Capriano del Colle del dott. Stefano Simeone, assunto al protocollo dell'Ente al N.12833 del 07.11.19.

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Dato atto che, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. è obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2019 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2018;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 28/10/2017 avente ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazione possedute - Individuazione partecipazione da alienare - Determinazioni per alienare" **dalla quale si evince che a tale data non esistevano partecipazioni detenute.**

Considerato che in assenza di partecipazioni non si è reso necessario adottare il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190;

Dato atto che Il Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale con apposita deliberazione assunta in data 06/12/2019 con oggetto: "Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. – presa d'atto e adozione – trasmissione all'organo consiliare" ha adottato la ricognizione, e che l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Visto l'esito della ricognizione effettuata alla data del 31/12/2018 dalla quale si **evince l'inesistenza di società partecipate**

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente/Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Assunti i poteri del Consiglio Comunale conferitigli con Decreto del Presidente della Repubblica del 24.10.2019 assunto al protocollo dell'Ente al N.12833 del 07.11.19, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

- **Di approvare** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31/12/2018 dando atto che a tale data non risultano detenute partecipazioni in società;
- **di procedere** all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo;
- **che copia** della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P.;
- **che la** deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri della giunta comunale citata e la presente deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio Comunale vengano pubblicate nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale.

- **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Infine il Commissario Straordinario, stante l'urgenza di provvedere,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000 TUEL).

Approvato e sottoscritto

Il Commissario Straordinario
Simeone Dott Stefano

Il segretario comunale
Cambio Dott.ssa Antonella

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Capriano del Colle,

La suesesa deliberazione :

- ❖ ai sensi dell'Art. 124 comma I D.L.vo 18.08.2000 N.267, viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio
Brolli Teresa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Art. 134 del D.L.vo 267 del 18.08.2000

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge:

- ❖ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'Art. 134 comma III del D.L.vo 18.08.2000 N. 267.

Capriano del Colle

IL SEGRETARIO COMUNALE
Cambio Dott.ssa Antonella
